

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU **AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 15 aprile 2003

TITOLO I
DISPOSIZIONI PER I MERCATI DI TIPOLOGIA “A” UBICATI SUL
TERRITORIO COMUNALE

Art. 1
CALENDARIO DEI MERCATI

Il Calendario dei mercati settimanali a merceologia ordinaria su aree pubbliche è così stabilito:

1.1 MERCATO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

- Mercato di San Benedetto Val di Sambro Sabato di ogni settimana

1.2 MERCATO ORDINARIO SETTIMANALE STAGIONALE ESTIVO
(dal 15 Giugno al 15 Settembre)

- Mercato di Madonna dei Fornelli Martedì di ogni settimana
- Mercato di Castel dell'Alpi Venerdì di ogni settimana

Art. 2
ORARIO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

1. L'orario di attività di vendita è determinato con provvedimento del Sindaco, nel rispetto degli indirizzi regionali ai sensi del 12° c. dell'art. 28 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;

Art. 3
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

1. L'allestimento delle attrezzature può iniziare un'ora prima dell'orario stabilito per l'inizio delle operazioni di vendita.
2. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e dai rifiuti prodotti.
3. Ove la giornata di mercato coincida con una festività il mercato può essere anticipato o posticipato previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria, a condizione che tale richiesta sia inoltrata almeno 30 giorni prima del mercato cui si riferisce. Il relativo provvedimento è assunto dal Sindaco o suo delegato.

Art. 4

CONCESSIONE DEI POSTEGGI - MIGLIORIA - SCAMBIO - AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI

1. Concessione del posteggio:

a) I posteggi verranno assegnati dal Comune sede di posteggio, secondo la normativa vigente contesualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del 1° comma, lettera a), dell'art. 28 del D.Lgs n. 114 del 1998. Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi e relative autorizzazioni.

b) Per i posteggi non assegnati il Comune, dal 1 al 31 Gennaio e dalla 1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta Regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R.

La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contesuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità del Bando del Comune esposto nell'Albo Pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- Maggiore numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
- Maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa (art. 7 Deliberazione G.R. 26 Luglio 1999 n. 1368), in caso di parità di presenze;

c) Le presenze maturate per il mercato, che permettono di ottenere la concessione di posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione;

d) Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art. 28, c. 1, lettera a), del D.Lgs 114/98) e l'anzianità di azienda;

e) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale;

f) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni;

2. Miglioria:

a) Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi;

b) Il Comune, dal 1 al 31 Maggio e dall' 1 al 30 Novembre di ogni anno, rende noto l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia; per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria in bollo;

c) Le domande verranno esaminate entro il 30 Giugno e 31 Dicembre;

d) Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui all'art. 10 e saranno assegnate con le modalità di cui al presente articolo, 1° comma, lettera b);

3. Scambio posteggio

a) Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art. 2 lett. a Deliberazione G.R 1368/99);

b) Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta;

c) Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi, è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati;

d) L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:

- Il mero adeguamento delle concessioni e autorizzazioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
- conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

Art. 5
SUBINGRESSO - AMPLIAMENTO

1. **Subingresso** - agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività a condizione che il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione la cui durata sarà pari a quella del titolo originario, corredata dell'atto di trasferimento di proprietà o di gestione già formalizzato per la registrazione. Qualora nell'atto di trasferimento non siano riportate indicazioni relative alle presenze, le stesse si intendono interamente cedute al subentrante.
2. **Ampliamento:** L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
 - a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, qualora gli stessi previa acquisizione del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato (Deliberazione G.R n.1368 del 1999) ed a condizione che l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
 - b) per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione, applicandosi il limite di 80 mq previsto dai criteri richiamati al punto a). E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 80 mq. su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, semprechè ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

Art. 6
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. L'autorizzazione amministrativa è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
 - b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
 - c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare (ovvero, in caso di mercati stagionali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato) fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi, giustificati entro il 15° giorno successivo alla prima assenza. Nel calcolo delle assenze non viene tenuto conto dei mercati che, per qualunque causa, non abbiano avuto effettivamente luogo. Quest'ultima disposizione non si applica per il calcolo delle assenze dei posteggi disgiunti dai mercati.
 - d) Nel caso di decadenza della concessione per mancata osservanza dell'obbligo di lasciare, al termine del mercato, il posteggio libero da ingombri e rifiuti;
 - e) In caso di cessione in uso, sia totale che parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze, che ne abbiano titolo, viene revocata la concessione di posteggio.
2. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio, individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

Art. 7

DIMENSIONE DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

1. I banchi, gli automarket e le attrezzature debbono essere collocati nello spazio appositamente delimitato (posteggio delimitato).
2. Non è permesso occupare spazi esterni al posteggio nè passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.
3. Tutte le merci debbono essere esposte per la vendita esclusivamente nei posteggi concessi, le cui dimensioni sono individuate per ciascun tipo di mercato in apposita planimetria.
4. I banchi di vendita devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) Altezza minima dal suolo cm. 50;
 - b) Tendone a copertura del banco posto ad una altezza minima dal suolo di m.2 misurata nella parte più bassa, e con sporgenza di m.0,25 non oltre il limite della concessione assegnata;
 - c) La merce non può essere appesa oltre la linea del banco.
5. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra.

Art. 8

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. Pena l'esclusione temporanea dal mercato e la sanzione prevista all'art. 21 del presente regolamento, l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha il diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.
3. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività, da cui resta escluso in ogni caso il Comune, che non risponderà altresì di furti, incendi ed altri danni al materiale e/o merci esposte provocati per colpa, dolo o calamità naturali.
4. Al titolare del posteggio è vietato danneggiare o alterare in alcun modo lo spazio occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno, o la pavimentazione o comunque danneggiare la proprietà comunale, eccetto che vi sia speciale autorizzazione del Comune, nel qual caso sussiste sempre l'obbligo da parte del concessionario di ripristinare il suolo in perfetto stato.
5. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori o con il sistema all'incanto.
6. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori. E' consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, cd, radio e similari, finalizzato all'acquisto dei prodotti, a condizione che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, ai frequentatori del mercato ed a chi abita nelle vicinanze del mercato stesso.
7. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte o con pacchi sorpresa.
8. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
9. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste dovranno essere pubblicizzate in modo ben visibile.
10. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere qualunque tipo di rifiuto proveniente dalla propria attività, e depositarlo negli appositi contenitori dopo averne ridotto al minimo il volume.
11. E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.

Art. 9

CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLE AREE MERCATALI

1. Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione di veicoli nell'area del mercato, fatta eccezione per i mezzi di emergenza. E' inoltre vietata la sosta nelle corsie libere.
2. I veicoli per il trasporto in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
3. Nel rispetto degli orari di cui all'Art. 2) non è comunque permesso agli operatori (salvo casi di comprovata emergenza) lasciare il proprio posteggio prima di un'ora dall'orario di fine vendita.

Art. 10

REGISTRO DI MERCATO: Graduatoria Titolari di posteggio e spuntisti

1. Presso l'Ufficio Comunale competente è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) **La planimetria di mercato** con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
 - b) **L'elenco dei titolari di concessione di posteggio** con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
 - c) **Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio** formulata in base alla:
 - Maggiore anzianità dell'attività nel mercato rilevabile dalla data di assegnazione di posteggio, propria o dei danti causa;
 - Maggiore anzianità di azienda, propria o dei danti causa, autocertificata.
 - d) **Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio** formulata in base a:
 - Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla spunta;
 - Maggiore anzianità di azienda, propria o dei danti causa, autocertificata.La graduatoria verrà aggiornata semestralmente. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30.06.1999, la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi.
2. Copia aggiornata della documentazione di cui al 1° comma sono depositate presso l'Ufficio Commercio del Comune.

Art. 11

DIVIETO DI ASSEGNAZIONE E DI UTILIZZO DEI POSTEGGI

1. A nessun commerciante potranno essere assegnati e da nessun operatore potranno essere utilizzati più di due posteggi nello stesso giorno e nello stesso mercato.

Art. 12

DETERMINAZIONE DELLA STAGIONALITA'

1. L'attività relativa ai mercati estivi inizia il 15 Giugno e termina il 15 Settembre.

Art. 13

GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DA PARTE DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

1. I titolari di posteggio, non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco, non possono accedere alle operazioni mercatali dalla giornata e saranno considerati assenti, salvo motivato preavviso.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio prima dell'orario fissato con ordinanza sindacale, salvo il caso di gravi intemperie e cause di forza maggiore debitamente documentate.
3. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, sono necessarie la presenza dell'operatore, in ogni caso munito dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze, la dotazione di idonea attrezzatura e l'esercizio effettivo dell'attività commerciale.
4. Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs 31/03/1998 n.114, non sono conteggiati:
 - a) L'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare, chiamata a svolgere incarichi elettivi e per cause di forza maggiore, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 6 del presente articolo. Le assenze per i suddetti motivi sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio;
 - b) Il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
 - c) L'assenza determinata da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari;
 - d) La mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate.
5. I periodi di assenza di cui al precedente comma 4, lettera a), non concorrono a determinare la decadenza dalla concessione di posteggio allorchè siano debitamente giustificati entro il 15° giorno successivo alla prima assenza, valendo, caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
6. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 4, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.
7. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione del periodo di assenza.
8. In caso di subingresso, per atto fra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, ai fini dell'art. 29, comma 4 lett.b) del D.lgs. 31/03/1998 n.114, può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità assegnati.

Art. 14

ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

1. I posteggi non occupati all'orario stabilito con ordinanza sindacale sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D.Lgs. 114/98 presenti, in possesso di Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese della CCIAA ed autorizzazione in originale.
2. Tali operatori possono chiedere, all'incaricato della Polizia Municipale presente in mercato, l'assegnazione per quel giorno del posteggio eventualmente reso libero.
3. L'assegnazione di tali posteggi avviene all'orario stabilito con ordinanza sindacale in base all'ordine di posizione occupato nella "nella graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività (art. 27, c. 1°, lett. f), del D.lgs 114/98);
4. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato sono necessarie la presenza dell'operatore, munito dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze, e la dotazione di idonea attrezzatura necessaria per l'effettivo svolgimento dell'attività commerciale.

5. La graduatoria degli spuntisti è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a) Maggiore anzianità di presenza alla "spunta", riferita ad un'unica autorizzazione;
 - b) Maggiore anzianità di azienda, propria o dei danti causa, autocertificata;
6. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati gli operatori:
 - a) Già concessionari di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) Sprovvisi dell'autorizzazione in originale, della Partita Iva e dell'iscrizione alla CCIAA.
7. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria. Il fatto sarà annotato nel citato foglio giornaliero delle presenze.
8. Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario fissato con ordinanza sindacale, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo le cause di forza maggiore giustificate con le modalità di cui all'art. 13, commi 5 e 6, del presente Regolamento.
9. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le presenze ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
10. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art.13, commi 5 e 6. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.

Art. 15

RIASSEGNAZIONE POSTEGGIO A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO

1. In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi del mercato, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.
2. In caso di ristrutturazione o spostamento totale del mercato, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

Art. 16

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI (Autorizzazioni L. 59/63)

1. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.E.R., ma unicamente presso l'Albo pretorio del Comune, assegnando un tempo non inferiore ai 30 giorni per la presentazione della domanda.
2. I soggetti di cui alla legge 9/2/1963 n. 59 possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dell'anno, allegando autocertificazione da cui risulti il Comune sul cui territorio è ubicato il fondo di provenienza dai prodotti, nonché l'elenco dei prodotti stessi.
3. L'assegnazione del posteggio avviene in base alla graduatoria delle presenze nel mercato e, in subordine, alla maggiore anzianità di attività dell'operatore da intendersi come abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola, comprovata con autocertificazione.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione decennale. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è

- soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi, per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
- decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - decennale, con validità limitata ad un periodo dell'intero anno solare;
5. I posteggi liberi e temporaneamente non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri di cui al comma 3°.
 6. I produttori agricoli presenti alla spunta verranno iscritti nell'apposito registro.
 7. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa (Art.2, comma 4°, L.R. n. 12/99);
 8. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nello stesso mercato.
 9. Il produttore, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare l'autorizzazione a vendere e la concessione di posteggio.
 10. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:
 - a) rinuncia del titolare;
 - b) perdita della qualifica di produttore agricolo da parte del titolare;
 - c) decadenza per mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare, gravidanza e chiamata a svolgere incarichi elettivi, giustificati. In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della decadenza sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.
 11. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per un unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
 12. Per quanto non previsto specificatamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 17

AGGIORNAMENTO PRESENZE A SEGUITO DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

1. Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della L.R. n.12/99, è assegnato il termine di 30 giorni dall'avviso di ricevimento, entro il quale l'interessato o chi per esso, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando:
 - a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere ad iniziare l'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;
 - b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente:
 - l'automatica decadenza dell'assegnazione;
 - il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

Art .18

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE TASSE E TRIBUTI COMUNALI

1. Le concessioni relative ai mercati annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e smaltimento dei rifiuti solidi, nelle misure stabilite dalle vigenti norme e dei canoni per la concessione del posteggio determinati dal Consiglio Comunale sulla base degli indirizzi normativi in materia.

Art. 19
NORME IGIENICO SANITARIE

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitari vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.
2. In ogni caso è vietato detenere ed esporre prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo .
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.

Art. 20
NORME DI SICUREZZA

1. Tutti gli operatori devono munirsi di un estintore a polvere omologato di almeno 6 kg.
2. Gli operatori sono tenuti a mantenere gli estintori in perfetta efficienza, secondo le modalità di legge.
3. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

Art. 21
COMITATO CONSULTIVO DI MERCATO

1. In ogni mercato è costituito un Comitato di mercato composto da due rappresentanti dei concessionari di mercato di cui uno del settore alimentare indicati dalle Associazioni.
2. Il comitato ha il compito di :
 - a) Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato;
 - b) Collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercato
3. Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 22
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere:
 - a) al registro delle presenze maturate sui mercati;
 - b) alla graduatoria dei titolari di posteggio e di cui al punto 7) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.
2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato:
 - a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - c) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
 - d) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
 - e) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
 - f) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

TITOLO II
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
SUL TERRITORIO COMUNALE

Art. 23
MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto secondo le modalità di cui all'Art. 3 della Legge Regionale n° 12 del 25/06/1999.

Art. 24
ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato in prossimità delle aree destinate allo svolgimento dei mercati, nei giorni in cui questi si svolgono.

Art. 25
ZONE CONSENTITE

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito dove non espressamente vietato all'art. 24, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

Art. 26
RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante e quelle consentite.

Art. 27
DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 114/1998, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è quello stabilito dal Sindaco per le attività commerciali in sede fissa.

Art. 28
MODALITA' DI VENDITA

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante deve essere effettuata:
 - a) Sostando nel medesimo posto per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore e comunque al massimo per 30 minuti;
 - b) Con mezzi motorizzati o altro, purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.

Art. 29
MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SULLE AREE DEMANIALI

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali-marittime è disciplinato dalle norme previste dalla legge e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 30

NORME IGIENICO-SANITARIE PER LA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

1. La vendita e la somministrazione di generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

Art. 31

VENDITE A DOMICILIO

1. Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

TITOLO III **SANZIONI**

Art. 32 **SANZIONI EX ART. 29 D. LGS. 114/98**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione, o fuori dal territorio validità della medesima, è punito ai sensi dell'art. 29, 1° comma, del D.Lgs 114/98 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Alla medesima sanzione di cui al precedente comma sono soggetti i titolari di autorizzazione e/o concessione decennale che esercitano l'attività commerciale in un posteggio diverso da quello indicato sui titoli rilasciati e gli assegnatari temporanei di posteggio che esercitano l'attività commerciale in un posteggio diverso da quello assegnato con determinazione del Funzionario Responsabile.
3. Alla medesima sanzione di cui al 1° comma sono soggetti anche coloro che esercitano l'attività di vendita occupando parzialmente o totalmente un posteggio assegnato, in concessione o temporaneamente con determinazione del Responsabile, ad altro commerciante.
4. Sono punite, ai sensi dell'art. 29, comma 2°, del D.Lgs 114/98 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00 le seguenti violazioni:
 - a) per i titolari di concessione di posteggio a merceologia vincolata, vendere prodotti non appartenenti al settore e/o alla specializzazione merceologica indicata nell'autorizzazione;
 - b) per gli assegnatari temporanei di posteggio a merceologia vincolata, vendere prodotti non appartenenti al settore e/o alla specializzazione merceologica indicata nella determinazione del Funzionario Responsabile;
 - c) cedere a terzi l'uso parziale o totale del proprio posteggio;
 - d) effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o tramite pacchi a sorpresa;
 - e) rifiutare prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
5. In caso di particolare gravità o recidiva, secondo quanto previsto dall'art 29, comma 3°, del D.lgs. 114/98, per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni (equivalenti a 2 giornate di mercato).

Art. 33 **ALTRE SANZIONI**

1. Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 le altre violazioni al presente Regolamento.

Art. 34 **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
2. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo in principi e gli istituti della L. 24/11/1981, n. 689.